



TRIBUNALE DI MANTOVA

IL GIUDICE DELEGATO

Letta l'istanza in data 11/12/19 depositata nell'interesse di _____ e

viste le osservazioni del Curatore;

ritenuto che, se è vero che l'autodeterminazione dell'INPS nell'esercizio del potere regolamentare ben può estrinsecarsi nell'emanazione di disposizioni contenute in circolari, è altrettanto vero che le stesse non possono divergere dal quadro normativo di base attribuendo al Curatore responsabilità non previste dalla Legge Fallimentare;

rilevato che deve condividersi l'orientamento secondo cui non può attribuirsi al Curatore la responsabilità di attestare, con veri e propri poteri di certificazione, dei dati che assumerebbero, per ciò solo, la connotazione di realtà, con assunzione del relativo rischio (Trib. Roma 24/2/09 in Fall. 3i Security International srl con decisione relativa a competenze a carico del Fondo di Garanzia ma da ritenere pienamente estensibile alle competenze a carico del Fondo di Tesoreria);

considerato che ciò è tanto più vero in casi, come quello di specie, in cui, come riferito dal Curatore, *“la società non ha correttamente operato quando era in bonis, disponendo flussi EMENS lacunosi o errati ed effettuando compensazioni indebite . . .”*

P.Q.M

Rigetta l'istanza.

Mantova 21/3/2020.

IL GIUDICE DELEGATO

Dott. Andrea Gibelli

